

Codice A1816B

D.D. 7 giugno 2021, n. 1598

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Busca - Interventi selvicolturali in Comune di Busca, località Eremo - Istanza n. 40074/2018 - Approvazione proposta di variante tecnica.



ATTO DD 1598/A1816B/2021

DEL 07/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Busca - Interventi selvicolturali in Comune di Busca, località Eremo – Istanza n. 40074/2018 – Approvazione proposta di variante tecnica.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n.40074/2018 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Busca, pervenuta in data 07/02/2018 – assunta al Protocollo n. 6361;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 1262 in data 07/05/2018, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto;

TENUTO CONTO che in data 01/04/2021 (Prot. n. 16394) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale, un'istanza di proroga dell'autorizzazione sopra citata, e che la proroga è stata concessa con Determinazione Dirigenziale n. 1024 del 16/04/2021, rettificata con successiva D.D. n. 1125 del 28/04/2021;

TENUTO CONTO che in data 18/05/2021 (Prot. n. 23593) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale, la proposta di variante tecnica parziale con lettera del Settore Foreste della Regione Piemonte, corredata dalla relativa documentazione progettuale;

PRESO ATTO che tale proposta di variante parziale consiste nella deroga al calendario dei tagli stabilito con l'art. 18 del Regolamento forestale regionale vigente per complessivi 0,5400 ha, per cui si prevede in parte il taglio nella stagione primaverile (0,2700 ha) ed in parte nella stagione estiva (0,2700 ha);

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Fabrizio Maglioni in data 01/06/2021, nel quale si esprime parere favorevole alla proposta di variante, ai sensi del Regolamento forestale regionale vigente;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la proposta di variante al progetto precedentemente autorizzato, pervenuta in data 18/05/2021 (Prot. n. 23593), nell'ambito del progetto di sperimentazione redatto dal Dott. For. Paolo Camerano, trasmesso dal Settore Foreste della Regione Piemonte, con le prescrizioni di seguito riportate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Busca	====	65	11	15,6030	10,6205
Totale					10,6205

- si ribadiscono tutte le prescrizioni impartite con la precedente D.D. n. 1262 del 07/05/2018;

- si approva la superficie complessiva di intervento oggetto di variante, pari a 0,5400 ha e suddivisa in 0,2700 ha di taglio primaverile e in 0,2700 ha di taglio estivo, da effettuarsi in deroga alle prescrizioni dell'art. 18 del Regolamento forestale regionale vigente;

- eventuali ulteriori varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - 2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali
 - 2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione
 - 2c1) chiusura e protezione degli accessi
 - 2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro la scadenza indicata nel provvedimento di proroga costituito dalla D.D. n. 1024 del 16/04/2021, rettificata con successiva D.D. n. 1125 del 28/04/2021;
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione

dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe